

CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL
20.11.2007 E MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65
DEL 29.10.2008. ESECUTIVO DAL 28.11.2008

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14.02.1963, n. 161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, dalla legge 07.08.2005 n.174, dalla legge 04.01.1990 n. 1, dalla Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria, e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggetti al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliare previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Esercizio dell'attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività acconciatore o di estetista deve presentare una dichiarazione di inizio attività (DIA);

2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio;

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari straordinarie occasioni.

Art. 3 - Contenuti della DIA

1. La DIA è permanente e valida per l'intestatario per i locali e le eventuali attrezzature indicate.

2. La DIA può riguardare anche le attività congiunte di acconciatore e di estetista

nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/1990 e dotati di autonomo servizio igienico, preferibilmente attrezzato a bagno. E' ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

4. La dichiarazione di inizio attività di acconciatore e di estetista, va presentata al competente servizio del comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente. Nel caso di società, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale, codice fiscale e/o partiva iva, mentre i dati anagrafici devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta;
- e) il nominativo del direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, nel caso di società non artigiana.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, con indicati gli estremi dell'agibilità e la destinazione d'uso (o i dati relativi alla richiesta di condono edilizio);
- 2) autocertificazione relativa all'avvenuto riconoscimento del possesso della qualificazione professionale da parte della Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la CCIAA;
- 3) atto comprovante la disponibilità dei locali;
- 4) nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali, rilasciato dall'Assl competente;
- 5) copia dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

5. Nella DIA per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

6. La DIA deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

7. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della DIA ed esibirla a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

8. Della presentazione della DIA, una volta constatata la regolarità da parte del competente Ufficio comunale, viene data comunicazione ai seguenti Uffici: Commissione Provinciale per l'Artigianato, Camera di Commercio, Settore Igiene Pubblica dell'Assl.

Art. 4 - Requisiti

1. L'attività può essere svolta previo possesso in capo all'impresa dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) qualificazione professionale del titolare o **l'indicazione nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 443/85, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta;**

- c) nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. **Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.** Eventuali variazioni nella persona del direttore tecnico dovranno essere comunicate nel termine perentorio di cinque giorni.
- d) il possesso, in capo alla ditta artigiana di acconciatore, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 6 - Attività didattiche e promozionali

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea per un monte ore non superiore alle 300 ore annue.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- b) possesso idoneità sanitaria da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

4. Le attività esercitate temporaneamente ai fini promozionali dovranno essere comunicate al Comune con preavviso di almeno quindici giorni, allegando copia della qualificazione professionale riconosciuta dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 7 - Modifiche

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio comunale competente per le verifiche di legge unitamente al nulla-osta igienico sanitario rilasciato dall'Assl competente;

2. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del servizio comunale competente ne vieta l'attuazione.

Art. 8 - Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Comunale competente;

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dall'Ufficio comunale competente nei seguenti casi:

- a) per gravi indisponibilità fisiche;
- b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Assl competente.

Art. 9 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall'evento;

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a DIA, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nella DIA il nominativo del personale in possesso della relativa qualifica professionale.

Art. 10 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare la D.I.A. al competente servizio del Comune osservando le norme del presente regolamento.

2. Il trasferimento è subordinato al rilascio del nulla-osta igienico-sanitario relativo ai locali da parte dell'Assl competente.

Capo II

NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 11 - Accertamenti igienico sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e dei suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'Assl territorialmente competente.

Art. 12 - Requisiti dei locali

1. Tutti i locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti igienico - sanitari:

a) possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;

b) essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;

c) rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;

d) i locali devono essere sempre puliti e ben aerati;

e) i vani devono essere ampi, con superficie illuminata pari ad almeno 1/10 e superficie di aerazione naturale pari ad almeno a 1/20 della superficie del pavimento e con il soffitto alto da terra non meno di m. 2,70, il pavimento deve essere continuo e lavabile tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa, le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta il facile lavaggio fino all'altezza di m. 2.00; i pavimenti e i rivestimenti della pareti devono essere realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;

f) nei vani deve essere prevista una superficie di almeno mq. 5.00 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15.00 per il primo posto. Quanto qui previsto non si applica nell'esercizio dell'attività di estetica;

g) per gli esercizi che fanno uso dei caschi potranno essere imposti, dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica, mezzi di ventilazione secondaria;

h) i servizi igienici devono essere dotati di adeguato servizio igienico con anti WC; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;

i) essere forniti di diramazione dell'acquedotto e, per gli esercizi di acconciatore, di almeno due lavandini dotati di acqua calda e fredda;

j) i locali devono essere dotati di un recipiente in materiale plastico o metallico con

coperchio per la raccolta delle immondizie e di contenitore lavabile per il deposito della biancheria usata, tali materiali dovranno essere rimossi ogni giorno prima dell'apertura dell'esercizio;

k) se l'attività è svolta nel domicilio del titolare, i locali devono essere nettamente separati dai locali ad uso abitazione, con ingresso separato. Inoltre, per le attività di estetista, deve essere prevista, oltre all'ingresso autonomo, una idonea sala d'attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le prestazioni.

Art. 13 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia;

2. Ai fini della profilassi dell'epatite B, la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che possono causarvi piccole lesioni quali forbici, pinzette, abrasivi e attrezzi simili deve eseguirsi dopo l'uso per ogni singolo cliente, a mezzo di speciali autoclavi o stufe a secco o altri apparecchi giudicati di volta in volta idonei allo scopo dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Assl, allo scopo in commercio. Nel caso non si proceda alla sterilizzazione dei rasoi volta per volta, devono essere utilizzati quelli monouso a perdere. Tutta la restante attrezzatura quali spazzole, pettini, ecc., deve essere accuratamente pulita e disinfettata dopo l'uso. In alternativa alla disinfezione del pennello da barba, fatta volta per volta, può essere usato sapone spray;

3. E' vietato durante l'uso delle attrezzature e nel compimento delle operazioni di pulizia parziale, adoperare materiali non idonei igienicamente;

4. E' proibito l'uso di piumini e preparati essiccatori quali l'allume;

5. Per spargere cipria od altre sostanze sulla pelle dei clienti si adoperano solo polverizzatori a secco o batuffoli di cotone. Questi ultimi devono essere gettati dopo averli usati una sola volta per singolo cliente;

6. Per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta per ogni singolo cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiati volta per volta le coperte dei lettini di lavoro.

Art. 14 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. A tutti gli operatori in attività nei locali di acconciatore ed estetista è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2. il personale, prima di iniziare qualsiasi prestazione alla clientela per ogni singolo cliente, deve lavarsi diligentemente le mani ed indossare idoneo camice. Per il deposito dei camici e degli indumenti personali ai dipendenti deve essere messo a disposizione un idoneo locale come previsto dall'art.40 del D.P.R. n.303/1956 così come modificato dal D. Lgs. n.626/1994.

3. si deve segnalare al competente servizio dell'Assl casi o focolai anche sospetti, di tigna o pediculosi o altra malattia infettiva o contagiosa delle quali si sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

4. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'articolo 7 del R.D. 30/10/1924, nr. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente <<a freddo>>.

5. Il contenuto acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

6. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc...) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 15 - Termine per la sistemazione dei locali

1. Qualora, i locali adibiti alle attività oggetto del presente Regolamento non rispondano ai requisiti ed alle condizioni igienico – sanitarie di cui ai precedenti articoli, ma si possono, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dal responsabile del Settore Igiene Pubblica, sistemare convenientemente, il Responsabile del servizio competente assegnerà alla ditta un congruo termine per eseguire i lavori.

Art. 16 - Controllo sanitario degli addetti

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica dell'Assl, e successivamente, secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n.626/1994 e ss.mm. ed integrazioni, sottoporsi alle visite periodiche stabilite dal medico competente.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 17 - Orari

1. Gli orari giornalieri delle attività, distinti per il periodo estivo ed invernale, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite per il proprio parere le Associazioni di categoria;

2. L'esercizio delle attività non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

4. È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art.18 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.
2. Le tariffe applicate devono essere tradotte in almeno tre lingue (inglese, tedesco e francese) per le attività ubicate in Eraclea Mare in considerazione della connotazione turistica della predetta località.

Art.19 - Controlli

1. Gli agenti incaricati alla vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 20 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.
2. Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme statali e regionali inflitte dalla competente autorità.
3. I proventi sono devoluti al Comune.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile del servizio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.
5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta dichiarazione di inizio attività. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

Art. 21 - Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 03.01.1995 e ss.mm..

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	2
ART. 3 - CONTENUTI DELLA DIA.....	2
ART. 4 - REQUISITI.....	3
ART. 5 - ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE	4
ART. 6 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROMOZIONALI	4
ART. 7 - MODIFICHE.....	4
ART. 8 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 9 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA	5
ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE.....	5
ART. 11 - ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI.....	6
ART. 12 - REQUISITI DEI LOCALI.....	6
ART. 13 - REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE	7
ART. 14 - NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....	7
ART. 15 - TERMINE PER LA SISTEMAZIONE DEI LOCALI.....	8
ART. 16 - CONTROLLO SANITARIO DEGLI ADDETTI.....	8
ART. 17 - ORARI	8
ART.18 - TARIFFE	9
ART.19 - CONTROLLI	9
ART. 20 - SANZIONI.....	9
ART. 21 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	9
SOMMARIO	10